



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 75 del 24/02/2021 – 21/04/2021</b> <b>Camera di Consiglio del 24/02/2021</b>
<b>Massima: 1</b>	<b>Titolo</b> Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio – Inammissibilità della costituzione in giudizio -  <b>Testo</b> E' dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Azienda agricola Emilia Foderà snc e di Cesare Foderà, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e cioè entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 20, c. 11°, della legge della Regione Siciliana 22/12/2005, n. 19.  <b>Parametri costituzionali</b>  <b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
<b>Massima: 2</b>	<b>Titolo</b> Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio - Prevista proroga di diciotto mesi delle passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005 – Illegittimità costituzionale.



	<p><b>Testo</b> Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed agli articoli 14, primo comma, lett. a), e 17, primo comma, lett.e) dello Statuto della Regione Sicilia, nella parte in cui prevede che «gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005».</p> <p>La resistente espone come la norma censurata sia afferente alle materie agricoltura (di competenza esclusiva della Regione), e credito (di competenza concorrente). Ma ciò non è affatto vero, poiché non di contratti agrari si tratta ma, bensì, di attività creditizia (anche se strumentale all'esercizio dell'agricoltura) e, in particolare, al rapporto corrispettivo tra prestazioni nei contratti di diritto privato. Appunto per questo la norma censurata va ricondotta alla materia dei rapporti di diritto privato e, come tale, è di competenza esclusiva statale, in quanto fondata sull'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22/12/2005, n. 19.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 14, primo comma, lettera a), ed art.17, primo comma, lettera e), dello Statuto della Regione Siciliana; Art.3 della Costituzione</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Bologna**

